



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)**

e dal Ministro per gli affari europei (SAVONA)

**di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche
sociali (DI MAIO)**

con il Ministro dell'interno (SALVINI)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

con il Ministro della salute (GRILLO)

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (COSTA)

con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)

**con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
(CENTINAIO)**

con il Ministro per i beni e le attività culturali (BONISOLI)

con il Ministro della difesa (TRENTA)

con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (BUSSETTI)

e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (TONINELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 2019

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	8
Analisi tecnico-normativa	»	9
Dichiarazione di esclusione dall’AIR	»	13
Disegno di legge	»	14
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	15

ONOREVOLI SENATORI. -

Contesto dell'Accordo

Per rafforzare le relazioni bi-regionali tra l'Unione europea (UE) e i Paesi dell'America latina e dei Caraibi (ALC) - istituite, con un partenariato strategico, dal giugno del 1999 - le Parti hanno convenuto, il 18 maggio 2010, al VI° vertice tra l'Unione europea e i Paesi dell'America latina e dei Caraibi di Madrid, di costituire un'organizzazione internazionale, denominata Fondazione internazionale tra l'Unione europea ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi (« Fondazione UE-ALC »). L'accordo internazionale costitutivo della Fondazione è stato concluso a Santo Domingo il 25 ottobre 2016.

La Fondazione UE-ALC ha l'obiettivo di favorire la conoscenza e la comprensione reciproche tra le due regioni, accrescere la visibilità di tali regioni e del partenariato che le lega, nonché realizzare le priorità di cooperazione stabilite nei vertici tra l'Unione europea e la Comunità degli Stati latino-americani e caraibici (CELAC), promuovendo lo sviluppo di strategie comuni, l'organizzazione di conferenze, seminari, l'effettuazione di ricerche e studi, lo scambio e la costituzione di reti tra rappresentanti della società civile e altri attori, quali le istituzioni accademiche.

Iter procedurale di firma dell'Accordo

La Fondazione UE-ALC è stata inizialmente costituita nel novembre 2011 ad Amburgo, come organismo tedesco di diritto civile, in attesa della conclusione dell'accordo

internazionale costitutivo necessario per trasformarla in un'organizzazione internazionale.

L'avvio dei negoziati per l'accordo internazionale è stato autorizzato dal Consiglio dell'Unione europea nel marzo 2012, con la decisione del Consiglio 2012/493/UE. Le trattative, condotte, per quanto riguarda l'Unione europea, dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) per conto della Commissione, hanno avuto inizio nel dicembre dello stesso anno.

Conclusi i negoziati nel gennaio 2015, la cerimonia ufficiale di firma dell'Accordo si è tenuta il 25 ottobre 2016.

Finalità dell'Accordo

Scopo dell'accordo è l'istituzione della Fondazione UE-ALC quale organizzazione internazionale dotata di personalità giuridica a norma del diritto internazionale pubblico, i cui membri sono l'Unione europea, i suoi Stati membri e i Paesi dell'America latina e dei Caraibi.

La Fondazione UE-ALC è stata concepita come strumento volto a rafforzare il processo di partenariato strategico fra l'Unione europea e la CELAC, coinvolgendo la società civile e avvalendosi di altri attori, quali le istituzioni accademiche, al fine di favorire la conoscenza e la comprensione reciproche, la visibilità delle due regioni e del partenariato.

Le attività specifiche della Fondazione contribuiscono al dialogo fra l'Unione europea e la CELAC e alla promozione di opportunità di dibattito e di scambio e di condivisione di conoscenze e buone prassi (seminari, conferenze, gruppi di lavoro, corsi di

formazione, studi, pubblicazioni, mostre, piattaforme informatiche) sulle priorità di cooperazione individuate nei vertici CELAC-UE.

Per la sua finalità e il suo contenuto, l'Accordo rientra nel campo di applicazione dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea (TUE) e degli articoli 209 e 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Esame delle disposizioni

L'Accordo consta di 30 articoli. L'articolo 1 individua l'oggetto dell'Accordo: istituire la Fondazione UE-ALC, fissarne gli obiettivi e stabilire le norme e gli orientamenti generali che ne disciplinano l'attività, la struttura e il funzionamento.

Gli articoli da 2 a 7 definiscono la natura, i membri, la personalità giuridica, gli obiettivi e i criteri e le attività della Fondazione.

La Fondazione UE-ALC è un'organizzazione internazionale di natura intergovernativa, istituita a norma del diritto internazionale pubblico e con sede ad Amburgo (articolo 2). I suoi unici membri sono l'Unione europea, gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi dell'America latina e dei Caraibi che hanno espresso il consenso ad essere vincolati dall'Accordo, secondo le rispettive procedure interne; la Fondazione è anche aperta alla partecipazione della CELAC (articolo 3). La Fondazione gode di personalità giuridica internazionale e ha la capacità giuridica necessaria per la realizzazione dei suoi obiettivi e delle sue attività nel territorio di ciascuno dei suoi membri, conformemente al loro diritto interno; può stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e comparire in giudizio (articolo 4).

Obiettivi della Fondazione UE-ALC sono di rafforzare il partenariato strategico CELAC-UE, coinvolgendo la società civile ed avvalendosi del contributo di altri attori,

quali le istituzioni accademiche; favorire la conoscenza e la comprensione reciproche tra le due regioni; accrescere la visibilità delle due regioni e del partenariato strategico che le lega; promuovere strategie comuni e attività volte ad attuare le priorità di cooperazione stabilite nelle riunioni CELAC-UE; sviluppare scambi e reti tra rappresentanti della società civile ed altri attori di ambedue le Parti (articoli 5 e 6). Le attività della Fondazione comprendono iniziative per sensibilizzare, stimolare il dibattito e l'approfondimento, lo scambio di conoscenze e buone prassi sulle tematiche affrontate nelle riunioni del partenariato CELAC-UE (programmi di cooperazione, seminari, conferenze, gruppi di lavoro, corsi di formazione, studi, pubblicazioni, mostre e piattaforme informatiche). La Fondazione può avviare iniziative in associazione, oltre che con i propri membri, con istituzioni pubbliche e private e di organizzazioni internazionali e regionali.

Gli articoli da 8 a 16 disciplinano la struttura e il finanziamento della Fondazione UE-ALC, che prevede un Consiglio dei governatori, un Presidente e un Direttore esecutivo.

Il *Consiglio dei governatori* è composto da rappresentanti di ciascuno dei membri della Fondazione; si riunisce a livello di alti funzionari a margine delle riunioni di alti funzionari CELAC-UE e, se del caso, a livello di Ministri degli affari esteri in occasione dei vertici CELAC-UE; ha due presidenti, uno in rappresentanza dell'Unione europea e l'altro dei Paesi dell'America latina e dei Caraibi (articoli 9 e 10).

Il Consiglio nomina il Presidente della Fondazione e il Direttore esecutivo; adotta gli orientamenti generali e stabilisce le priorità operative per le attività della Fondazione; approva i programmi di lavoro (annuali e pluriennali), il bilancio annuale (per l'anno successivo), la relazione annuale e il rendiconto finanziario (per l'anno precedente), la struttura organizzativa e lo statuto

del personale della Fondazione, nonché i criteri per il controllo e l'*audit* dei progetti; risolve le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo; approva la conclusione dell'accordo di sede, di accordi che la Fondazione può concludere con gli Stati dell'America latina e dei Caraibi e gli Stati membri dell'Unione europea in materia di privilegi e immunità, nonché di accordi con organizzazioni internazionali, Stati ed enti pubblici e privati negoziati dal Direttore esecutivo; valuta le attività della Fondazione, sulla base delle relazioni presentate dal Direttore esecutivo (articolo 11).

Il Consiglio tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno, a margine delle riunioni CELAC-UE a livello alti funzionari, e riunioni straordinarie, su richiesta del Presidente, del Direttore esecutivo o di un terzo dei suoi membri (articolo 12). Opera in presenza di oltre la metà dei suoi membri di ciascuna regione e le decisioni sono adottate per consenso dei presenti (articolo 13).

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio dei Governatori tra i candidati presentati dai membri della Fondazione UE-ALC, per un mandato quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il Presidente è una personalità nota e autorevole sia in America latina e nei Caraibi che nell'Unione europea, esercita le proprie funzioni su base volontaria, ma ha diritto al rimborso di tutte le spese necessarie e debitamente giustificate. La presidenza viene esercitata a turno da un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e da un cittadino di uno Stato dell'America latina o dei Caraibi. Se il Presidente designato proviene da uno Stato membro dell'Unione europea, il direttore esecutivo nominato proverrà da uno Stato dell'America latina o dei Caraibi, e viceversa. Il Presidente rappresenta la Fondazione nelle sue relazioni esterne e ne assicura la visibilità, tramite contatti ad alto livello con le autorità dei membri della Fondazioni ed altri *partner*; riferisce alle riunioni dei Ministri

degli affari esteri, ad altre riunioni ministeriali e al Consiglio dei governatori; fornisce consulenza al Direttore esecutivo nell'elaborazione dei programmi di lavoro e del bilancio da presentare al Consiglio dei governatori per l'approvazione (articolo 14).

La Fondazione è gestita da un Direttore esecutivo, nominato anch'esso dal Consiglio dei governatori per un mandato di quattro anni, rinnovabile una sola volta, e designato in seguito alla presentazione di candidature da parte dei membri della Fondazione UE-ALC. Il Direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo e viene retribuito. La carica è sottoposta alle stesse regole di alternanza previste per la Presidenza (turnazione fra cittadini dell'Unione europea e dell'America latina o dei Caraibi). Come rappresentante giuridico della Fondazione, elabora i programmi di lavoro (annuali e pluriennali) della Fondazione; nomina e dirige il personale; redige ed esegue il bilancio (in consultazione con il Presidente); presenta al Consiglio dei governatori le relazioni d'attività periodiche e annuali e i rendiconti finanziari; prepara le riunioni e assiste il Consiglio dei governatori; tiene i contatti con la società civile e le istituzioni coinvolte nell'attività della Fondazione; conduce consultazioni e negoziati con il Paese che ospita la sede (Germania) o con altri Stati membri della Fondazione sui privilegi e le immunità di cui essa gode sul loro territorio; negozia accordi della Fondazione con organizzazioni internazionali, Stati ed enti pubblici e privati, previa informazione e consultazione del Consiglio dei governatori (articolo 15).

L'articolo 16 disciplina il finanziamento della Fondazione, che è assicurato tramite contributi versati su base volontaria dai membri. In casi specifici, su autorizzazione del Consiglio dei governatori, la Fondazione può generare risorse supplementari tramite finanziamenti esterni di enti pubblici e privati. La Repubblica federale di Germania

fornisce, a proprie spese e nell'ambito del suo contributo finanziario, i locali che ospitano la sede della Fondazione e ne assicura la manutenzione, i servizi e le misure di sicurezza.

Gli articoli da 17 a 19 disciplinano l'*audit* e pubblicazione dei conti, la valutazione della Fondazione e i partenariati strategici che essa può istituire.

Il Consiglio dei governatori nomina revisori indipendenti per verificare i conti della Fondazione. I conti certificati, che illustrano le attività e passività, le spese e le entrate, sono messi a disposizione dei membri quanto prima dopo la fine di ciascun esercizio finanziario e non oltre 6 mesi da tale data, e sono sottoposti all'approvazione del Consiglio dei governatori (articolo 17).

Il Presidente sottopone, ogni quattro anni, una relazione sulle attività della Fondazione alla valutazione del Consiglio (articolo 18). La Fondazione ha quattro *partner* strategici iniziali (da parte dell'Unione europea, l'*Institut des Amériques* in Francia e la regione Lombardia in Italia e, da parte dell'America latina e dei Caraibi, la *Fundación Global Democracia y Desarrollo* nella Repubblica dominicana e la Commissione economica per l'America latina e i Caraibi delle Nazioni Unite). Può istituire ulteriori partenariati con organizzazioni intergovernative, Stati ed enti pubblici o privati di entrambe le regioni, nel rispetto dell'equilibrio bi-regionale (articolo 19).

Gli articoli da 20 a 25 regolano i privilegi e le immunità, le lingue di lavoro della Fondazione, la risoluzione delle controversie, le modifiche, la ratifica e l'adesione all'Accordo, la sua entrata in vigore.

La definizione dello *status*, dei privilegi e delle immunità della Fondazione, del Consiglio dei governatori, del Presidente, del Direttore esecutivo, del personale e dei rappresentanti degli Stati membri sul territorio della Repubblica federale di Germania è rinviata all'Accordo di sede; analogo rinvio è

effettuato ad accordi che la Fondazione può concludere con i propri membri riguardo ai privilegi e le immunità eventualmente necessari per il corretto funzionamento dell'organizzazione nei rispettivi territori. Detti accordi devono contenere alcuni privilegi, che sono normalmente riconosciuti alle organizzazioni internazionali: la Fondazione, i suoi attivi, le sue entrate ed altri beni sono esenti da imposte dirette (salvo le remunerazioni per i servizi resi); il Direttore esecutivo e il personale sono esenti dalle imposte nazionali sugli stipendi ed emolumenti ad essi pagati dalla Fondazione; i privilegi e le immunità si applicano solo al personale nominato dal Direttore esecutivo (articolo 20).

Le lingue di lavoro della Fondazione sono quelle utilizzate nel partenariato strategico tra l'America latina e i Caraibi e l'Unione europea (articolo 21). Eventuali controversie tra le Parti sull'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo sono risolte tramite negoziati tra le stesse; se non sono risolte in tal modo, le controversie sono sottoposte alla decisione del Consiglio dei governatori (articolo 22).

L'Accordo può essere modificato su iniziativa del Consiglio dei governatori o su richiesta di una delle parti e le modifiche sono adottate per consenso (articolo 23); è aperto alla firma e alla ratifica fino alla sua entrata in vigore e, successivamente, all'adesione (articolo 24); entra in vigore trenta giorni dopo che otto Parti di ciascuna regione, comprese la Repubblica federale di Germania e l'Unione europea, hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica o adesione (articolo 25).

Gli articoli 26 e 27 disciplinano la durata dell'Accordo e lo scioglimento e liquidazione della Fondazione.

L'Accordo ha durata indeterminata; può essere denunciato da ciascuna Parte mediante notifica scritta indirizzata al depositario per via diplomatica; la denuncia ha ef-

fetto dodici mesi dopo che è pervenuta la notifica (articolo 26).

La Fondazione è sciolta se tutti i suoi membri, o tutti tranne uno, hanno denunciato l'accordo oppure se i suoi membri decidono di denunciarlo. In caso di denuncia dell'accordo, la Fondazione continua a esistere soltanto ai fini della sua liquidazione. Le sue attività sono liquidate da curatori che procedono alla vendita delle attività della Fondazione e all'estinzione delle passività. Il saldo è ripartito tra i membri proporzionalmente ai rispettivi contributi (articolo 27).

Il depositario dell'Accordo è il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea (articolo 28).

Al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, le Parti possono formulare riserve o dichiarazioni in merito al testo dell'Accordo, a condizione che esse non siano incompatibili con il suo oggetto e le sue finalità (articolo 29).

L'articolo 30 prevede che all'entrata in vigore dell'Accordo la fondazione transitoria istituita nel 2011 secondo il diritto tedesco terminerà le proprie attività e sarà sciolta. Le attività e le passività, le risorse, i fondi e altri obblighi contrattuali di tale fondazione sono trasferiti alla neo-costituita Fondazione internazionale UE-ALC.

Disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC e se ne dà piena esecuzione dal momento della sua entrata in vigore. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica.

RELAZIONE TECNICA

L'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC **non crea obblighi e non prevede attività da cui derivano oneri finanziari a carico degli Stati membri** della Fondazione medesima. L'Accordo **non obbliga a versare contributi finanziari alla Fondazione**: il funzionamento di quest'ultima e le attività di cooperazione da essa promosse sono finanziati unicamente attraverso contributi *volontari* degli Stati membri o finanziamenti forniti, sempre *su base volontaria*, da enti pubblici o privati.

Oltre al contributo tedesco di cui all'articolo 16, paragrafo 4, è previsto un contributo previsto a carico dell'UE, di importo decrescente negli anni in vista di un auspicato aumento dei contributi raccolti presso privati, che tuttavia resta nell'ambito dei massimali di spesa del Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020. Pertanto non vi sarà alcuna richiesta di maggior contribuzione a carico del bilancio UE, né pro-quota a carico degli Stati membri dell'Unione.

Dall'Accordo **non discendono, inoltre, oneri aggiuntivi in termini di spese di missione** per la partecipazione agli organi di gestione della Fondazione. Il Consiglio dei governatori della Fondazione si terrà in occasione delle periodiche riunioni CELAC-UE a livello alti funzionari. La partecipazione al Consiglio è pertanto assicurata dai funzionari che partecipano alle riunioni CELAC-UE, le cui spese di missione sono già programmate e finanziate con gli stanziamenti sul capitolo 3620/02 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La partecipazione alle riunioni straordinarie del Consiglio, che hanno carattere meramente eventuale ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'Accordo, verrà invece assicurata dai funzionari delle sedi diplomatiche italiane in Germania e pertanto non determina alcuna spesa di missione.

Dalla legge di ratifica dell'Accordo, pertanto, **non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

Si può inoltre confermare che per l'Italia viene salvaguardata l'invarianza dei saldi di finanza pubblica, dal momento che **non risulta alcuna riduzione del gettito e degli introiti tributari**. La Fondazione avrà sede ad Amburgo, in Germania, e il riconoscimento di privilegi fiscali da parte di altri Stati membri è puramente eventuale: dipende dall'eventuale decisione del Consiglio dei governatori di concludere specifici accordi in materia con uno o più Stati membri, se ritenuti necessari per il corretto funzionamento della Fondazione nei rispettivi territori.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge n. 40 del 28.2.1990, ha dato esito:

POSITIVO

21 FEB. 2019

NEGATIVO

Il Segretario Generale dello Stato

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo**

L'intervento serve a recepire nel sistema normativo nazionale l'Accordo internazionale istitutivo della Fondazione UE-LAC, che crea un nuovo strumento di cooperazione per rafforzare le relazioni bi-regionali tra l'Unione europea ed i suoi Stati Membri, da un lato, e i paesi dell'America latina e dei Caraibi (ALC), dall'altro. Esso crea la cornice giuridica all'interno della quale la Fondazione svolgerà attività che mirano ad accrescere il dialogo, la conoscenza e la comprensione reciproca tra le due regioni, nonché ad intensificare gli scambi tra le rispettive società civili ed altri attori interessati, pubblici e privati.

L'intervento proposto è coerente con l'azione di Governo, sempre tesa ad un ampliamento della rete di Accordi, anche dell'UE, volta a rafforzare il dialogo politico, la promozione della democrazia e degli scambi interculturali con i Paesi terzi.

Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l'Accordo rientra nelle fattispecie di cui all'art. 80 della Costituzione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'Accordo non presenta profili di incoerenza e di contraddizione con il quadro normativo nazionale, inserendosi nel contesto della partecipazione dell'Italia all'Unione Europea.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'Accordo non incide su leggi e regolamenti nazionali vigenti e non comporta, al di là dell'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione, l'adozione di norme di adeguamento del diritto interno.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento in esame non presenta alcun profilo di incompatibilità con i principi costituzionali, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia in osservanza alla sua partecipazione all'Unione Europea anche con riferimento agli artt. 10 e 11 della Carta costituzionale.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a Statuto speciale nonché degli Enti locali

Dall'analisi dell'Accordo non emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali e sulle relative competenze. L'intervento normativo è



infatti pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione

L'entrata in vigore dell'Accordo non incide sull'attività delle autonomie territoriali e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art.118 in materia di ripartizione delle funzioni amministrative.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia. Trattandosi del recepimento di un Accordo internazionale rientrante nelle fattispecie di cui all'art. 80 della Costituzione, il ricorso al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è l'unico strumento normativo possibile.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo status

Non risultano in Parlamento progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

L'Accordo non presenta particolari implicazioni sotto il profilo costituzionale e non risultano esservi giudizi di costituzionalità pendenti sulle materie oggetto dell'Accordo medesimo.

CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'Accordo in oggetto non pone problematiche di compatibilità con il diritto comunitario, in quanto trattasi della ratifica di un Accordo concluso sempre in sede comunitaria e sulla base delle procedure proprie dell'UE per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli Accordi con i Paesi terzi.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali



L'Accordo è conforme agli obblighi internazionali già assunti dall'Italia nelle materie oggetto dell'Accordo medesimo.

13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Tutti gli Stati membri dell'UE, ciascuno secondo le procedure previste dal rispettivo ordinamento, sono chiamati a recepire l'Accordo sul piano interno per consentirne l'entrata in vigore.

ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Le definizioni normative contenute nell'Accordo non appaiono innovative rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativa comunitaria. I negoziati condotti su mandato del Consiglio dalla Commissione Europea per la conclusione di Accordi di questo tipo si basano infatti su un testo standard che, nel corso del negoziato, viene adattato a seconda delle sensibilità e degli interessi della controparte.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

L'Accordo non contiene riferimenti ad atti normativi interni dei singoli Stati membri, ma unicamente ad Accordi internazionali a carattere multilaterale. Per quanto riguarda questi ultimi, i riferimenti normativi contenuti nel testo dell'Accordo risultano correttamente riportati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

L'Accordo non introduce modifiche ed integrazioni di precedenti disposizioni. Nel disegno di legge di ratifica non si fa pertanto ricorso a tale tecnica.



- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

Non si riscontrano effetti abrogativi impliciti.

- 5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

Il testo non introduce norme con tale tipo di effetti.

- 6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Non risultano esservi deleghe sulle specifiche tematiche oggetto dell'Accordo.

- 7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

La ratifica dell'Accordo in esame non implica la necessità di ulteriori interventi attuativi o di successive norme di adeguamento dell'ordinamento nazionale stesso.

- 8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**

L'Accordo non fornisce dati statistici, né si ritiene necessario commissionare l'elaborazione di statistiche. Le elaborazioni statistiche relative ai settori disciplinati dal provvedimento sono infatti curate dall'Unione Europea e dai paesi dell'America latina e dei Caraibi e non comportano quindi costi aggiuntivi per le pubbliche amministrazioni italiane.




DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 6.12.2018

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma,



11 DIC. 2018

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

22.10.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/3

ACCORDO**che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC**

Le parti del presente accordo,

RICORDANDO il partenariato strategico istituito tra l'America latina e i Caraibi (ALC) e l'Unione europea (UE) nel giugno 1999 nel quadro del primo vertice UE-ALC di Rio de Janeiro;

TENENDO PRESENTE l'iniziativa adottata dai capi di Stato e di governo dell'ALC e dell'UE nel corso del quinto vertice UE-ALC svoltosi a Lima, Perù, il 16 maggio 2008;

RICORDANDO la decisione adottata dai capi di Stato e di governo dell'UE e dell'ALC, dal presidente del Consiglio europeo e dal presidente della Commissione in merito alla creazione della Fondazione UE-ALC nel corso del sesto vertice UE-ALC tenutosi a Madrid, Spagna, il 18 maggio 2010;

RICORDANDO l'istituzione, nel 2011, di una fondazione transitoria nella Repubblica federale di Germania, che terminerà le sue attività e verrà sciolta all'entrata in vigore dell'accordo internazionale costitutivo della Fondazione UE-ALC;

RIBADENDO la necessità di creare un'organizzazione internazionale di natura intergovernativa soggetta al diritto pubblico internazionale mediante un «accordo internazionale costitutivo della Fondazione UE-ALC basato sul mandato adottato nel corso di una riunione ministeriale a margine del sesto vertice UE-ALC di Madrid», che contribuisca al consolidamento dei legami esistenti tra gli Stati dell'America latina e dei Caraibi, l'UE e i suoi Stati membri,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

*Articolo 1***Oggetto**

1. È istituita col presente accordo la Fondazione internazionale UE-ALC (la «Fondazione» o la «Fondazione UE-ALC»).
2. Il presente accordo fissa gli obiettivi della Fondazione e stabilisce le norme e gli orientamenti generali che ne disciplinano le attività, la struttura e il funzionamento.

*Articolo 2***Natura e sede**

1. La Fondazione UE-ALC è un'organizzazione internazionale di natura intergovernativa istituita a norma del diritto internazionale pubblico. Essa mira a rafforzare il partenariato biregionale tra l'UE e i suoi Stati membri e la Comunità degli Stati latino-americani e caraibici (CELAC).
2. La Fondazione UE-ALC ha sede nella libera città anseatica di Amburgo, Repubblica federale di Germania.

*Articolo 3***Membri della Fondazione**

1. Gli Stati dell'America latina e dei Caraibi, gli Stati membri dell'UE e l'UE, che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolati dal presente accordo, in base alle rispettive procedure giuridiche interne, diventano gli unici membri della Fondazione UE-ALC.

2. La Fondazione UE-ALC è aperta anche alla partecipazione della Comunità degli Stati latino-americani e caraibici (CELAC).

Articolo 4

Personalità giuridica

1. La Fondazione UE-ALC gode di personalità giuridica internazionale e ha la capacità giuridica necessaria per la realizzazione dei suoi obiettivi e delle sue attività, nel territorio di ciascuno dei suoi membri, conformemente al loro diritto interno.
2. La Fondazione può inoltre stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e comparire in giudizio.

Articolo 5

Obiettivi della Fondazione

1. La Fondazione UE-ALC:
 - a) contribuisce a potenziare il processo di partenariato biregionale CELAC-UE coinvolgendo la società civile e altri soggetti sociali e avvalendosi del loro contributo;
 - b) favorisce ulteriormente la conoscenza e la comprensione reciproche tra entrambe le regioni;
 - c) dà maggiore visibilità a entrambe le regioni e al partenariato biregionale stesso.
2. In particolare, la Fondazione UE-ALC:
 - a) promuove e coordina attività orientate ai risultati a sostegno delle relazioni biregionali e imperniate sulla realizzazione delle priorità stabilite ai vertici CELAC-UE;
 - b) promuove il dibattito su strategie comuni volte all'esecuzione delle suddette priorità, stimolando la ricerca e gli studi;
 - c) promuove uno scambio fruttuoso e nuove opportunità di costituire reti tra i rappresentanti della società civile e altri soggetti sociali.

Articolo 6

Criteri per le attività

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5 del presente accordo, le attività della Fondazione UE-ALC:
 - a) si basano sulle priorità e sulle tematiche affrontate a livello dei capi di Stato e di governo in occasione dei vertici, concentrandosi sulle esigenze individuate per promuovere le relazioni biregionali;
 - b) coinvolgono, per quanto possibile e nel quadro delle attività della Fondazione, la società civile e altri soggetti sociali quali le istituzioni accademiche e tengono conto del loro contributo in modo non vincolante. A tal fine, ciascun membro potrebbe individuare istituzioni ed organizzazioni idonee che si adoperano per migliorare il dialogo biregionale a livello nazionale;
 - c) conferiscono valore aggiunto alle iniziative esistenti;
 - d) danno visibilità al partenariato, concentrandosi in particolare su azioni aventi un effetto moltiplicatore.
2. Al momento dell'avvio delle attività o della partecipazione alle stesse, la Fondazione UE-ALC è orientata alle azioni e ai risultati e dinamica.

22.10.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/5

*Articolo 7***Attività della Fondazione**

1. Onde conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5, la Fondazione UE-ALC svolge, tra l'altro, le seguenti attività:
 - a) stimolare il dibattito attraverso seminari, conferenze, gruppi di lavoro, gruppi di riflessione, corsi, mostre, pubblicazioni, presentazioni, formazione professionale, scambio delle migliori pratiche e delle conoscenze specifiche;
 - b) promuovere e sostenere eventi attinenti alle tematiche trattate nel corso dei vertici CELAC-UE e connesse con le priorità stabilite durante le riunioni CELAC-UE a livello di alti funzionari;
 - c) avviare programmi e iniziative biregionali di sensibilizzazione, ivi compresi gli scambi nei settori prioritari individuati;
 - d) incoraggiare studi sulle questioni individuate da entrambe le regioni;
 - e) conseguire e offrire nuove opportunità di contatto, tenendo conto in particolare dei singoli o delle istituzioni che non conoscono il partenariato biregionale CELAC-UE;
 - f) creare una piattaforma basata su internet e/o realizzare una pubblicazione elettronica.
2. La Fondazione UE-ALC può varare iniziative in associazione con istituzioni pubbliche e private, con le istituzioni dell'UE, con organizzazioni internazionali e regionali e con gli Stati latino-americani e caraibici e gli Stati membri dell'UE.

*Articolo 8***Struttura della Fondazione**

La Fondazione UE-ALC comprende:

- a) il consiglio dei governatori;
- b) il presidente e
- c) il direttore esecutivo.

*Articolo 9***Consiglio dei governatori**

1. Il consiglio dei governatori è composto da rappresentanti dei membri della Fondazione UE-ALC. Esso si riunisce a livello di alti funzionari nonché, se del caso, a livello di ministri degli Affari esteri in occasione dei vertici CELAC-UE.
2. La Comunità degli Stati latino-americani e caraibici (CELAC) è rappresentata nel consiglio dei governatori della presidenza di turno, fatta salva la partecipazione del paese interessato in base alle prerogative nazionali.
3. L'ufficio di presidenza dell'Assemblea parlamentare euro-latino-americana (EuroLat) è invitato a nominare un rappresentante di ciascuna regione in veste di osservatore presso il consiglio dei governatori.
4. L'Assemblea parlamentare paritetica ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) — UE è invitata a nominare un rappresentante dell'UE e uno dei Caraibi in veste di osservatori presso il consiglio dei governatori.

*Articolo 10***Presidenza del consiglio dei governatori**

Il consiglio dei governatori ha due presidenti, uno che rappresenta l'UE e l'altro che rappresenta i paesi dell'America latina e dei Caraibi.

Articolo 11

Funzioni del consiglio dei governatori

Il consiglio dei governatori della Fondazione UE-ALC esercita le seguenti funzioni:

- a) nomina il presidente e il direttore esecutivo della Fondazione;
- b) adotta gli orientamenti generali per le attività della Fondazione e ne stabilisce le priorità operative e il regolamento interno, nonché le misure necessarie per garantire la trasparenza e la rendicontabilità per quanto riguarda, in particolare, il finanziamento esterno;
- c) approva la conclusione dell'accordo relativo alla sede, nonché di altri accordi o intese che la Fondazione può concludere con Stati dell'America latina e dei Caraibi e Stati membri dell'UE in materia di privilegi e immunità;
- d) adotta il bilancio e lo statuto del personale sulla base di una proposta del direttore esecutivo;
- e) approva le modifiche della struttura organizzativa della Fondazione sulla base di una proposta del direttore esecutivo;
- f) adotta un programma di lavoro pluriennale, compresa una stima di bilancio pluriennale, in linea di principio in una prospettiva quadriennale, sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo;
- g) adotta il programma di lavoro annuale, compresi i progetti e le attività per l'anno successivo, sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo e nel quadro del programma pluriennale;
- h) adotta il bilancio annuale per l'anno successivo;
- i) approva i criteri per il controllo e l'audit dei progetti della Fondazione, nonché per la presentazione di relazioni su detti progetti;
- j) adotta la relazione annuale e i rendiconti finanziari della Fondazione per l'anno precedente;
- k) fornisce orientamento e consulenza al presidente e al direttore esecutivo;
- l) propone alle parti modifiche del presente accordo;
- m) valuta lo sviluppo delle attività della Fondazione e adotta misure sulla base delle relazioni presentate dal direttore esecutivo;
- n) risolve le controversie che potrebbero sorgere tra le parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e delle relative modifiche;
- o) revoca la nomina del presidente e/o del direttore esecutivo;
- p) approva l'instaurazione del partenariato strategico;
- q) approva la conclusione di qualsiasi accordo o strumento giuridico negoziato in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera i).

Articolo 12

Riunioni del consiglio dei governatori

1. Il consiglio dei governatori tiene due riunioni ordinarie all'anno, che coincidono con le riunioni CELAC-UE a livello di alti funzionari.
2. Il consiglio dei governatori tiene riunioni straordinarie su iniziativa di un presidente, del direttore esecutivo o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
3. Le funzioni di segretariato del consiglio dei governatori sono espletate sotto l'autorità del direttore esecutivo della Fondazione.

22.10.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/7

Articolo 13

Processo decisionale in sede di consiglio dei governatori

Il consiglio dei governatori opera in presenza di oltre la metà dei suoi membri di ciascuna regione. Le decisioni sono adottate per consenso dei membri presenti.

Articolo 14

Presidente della Fondazione

1. Il consiglio dei governatori designa il presidente tra i candidati presentati dai membri della Fondazione UE-ALC. Il presidente è nominato per un mandato quadriennale, rinnovabile una sola volta.
2. Il presidente è una personalità nota e autorevole sia in America latina e nei Caraibi che nell'UE. Il presidente esercita le proprie funzioni su base volontaria ma ha diritto al rimborso di tutte le spese necessarie e debitamente giustificate.
3. La presidenza viene esercitata a turno da un cittadino di uno Stato membro dell'UE e da un cittadino di uno Stato dell'America latina o dei Caraibi. Se il presidente designato proviene da uno Stato membro dell'UE, il direttore esecutivo nominato provverrà da uno Stato dell'America latina o dei Caraibi, e viceversa.
4. Il presidente:
 - a) rappresenta la Fondazione nelle sue relazioni esterne, garantendo una rappresentanza visibile attraverso contatti ad alto livello con le autorità degli Stati dell'America latina e dei Caraibi, dell'UE e degli Stati membri dell'UE, nonché con altri partner;
 - b) riferisce alle riunioni dei ministri degli Esteri, ad altre riunioni ministeriali, al consiglio dei governatori e ad altre importanti riunioni, se del caso;
 - c) fornisce consulenza al direttore esecutivo nell'elaborazione del progetto di programma di lavoro pluriennale e annuale e del progetto di bilancio da presentare al consiglio dei governatori per approvazione;
 - d) svolge altre mansioni convenute dal consiglio dei governatori.

Articolo 15

Direttore esecutivo della Fondazione

1. La Fondazione è gestita da un direttore esecutivo, nominato dal consiglio dei governatori per un mandato quadriennale, rinnovabile una sola volta, e designato in seguito alla presentazione di candidature da parte dei membri della Fondazione UE-ALC.
2. Fatte salve le competenze del consiglio dei governatori, il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.
3. La carica di direttore esecutivo è retribuita e viene esercitata a turno da un cittadino di uno Stato membro dell'UE e da un cittadino di uno Stato dell'America latina o dei Caraibi. Se il direttore esecutivo designato proviene da uno Stato membro dell'UE, il presidente nominato provverrà da uno Stato dell'America latina o dei Caraibi, e viceversa.
4. Il direttore esecutivo è il rappresentante giuridico della Fondazione ed esercita le seguenti funzioni:
 - a) elabora il programma di lavoro pluriennale e annuale della Fondazione e il suo bilancio in consultazione con il presidente;
 - b) nomina e dirige il personale della Fondazione, garantendo che rispetti gli obiettivi della Fondazione;
 - c) esegue il bilancio;
 - d) presenta al consiglio dei governatori relazioni d'attività periodiche e annuali, nonché i conti finanziari, per adozione, assicurando procedure trasparenti e la corretta circolazione delle informazioni riguardanti tutte le attività realizzate o sostenute dalla Fondazione, compreso un elenco aggiornato delle istituzioni e delle organizzazioni identificate a livello nazionale, nonché di quelle che partecipano alle attività della Fondazione;

- e) presenta la relazione di cui all'articolo 18;
- f) prepara le riunioni e assiste il consiglio dei governatori;
- g) consulta, se necessario, i rappresentanti competenti della società civile e altri soggetti sociali, in particolare le istituzioni eventualmente individuate dai membri della Fondazione UE-ALC, a seconda della questione sollevata e delle esigenze concrete, informando il consiglio dei governatori dei risultati di tali contatti ai fini di un ulteriore esame;
- h) conduce consultazioni e negoziati con il paese che ospita la Fondazione e con le altre parti del presente accordo per quanto riguarda i particolari delle agevolazioni di cui gode la Fondazione in tali Stati;
- i) conduce negoziati riguardo a qualsiasi accordo o strumento giuridico avente ripercussioni internazionali, con organizzazioni internazionali, Stati ed enti pubblici o privati su questioni che vanno oltre il funzionamento amministrativo quotidiano della Fondazione, previa debita consultazione e notifica al consiglio dei governatori circa l'inizio e la conclusione prevista di tali negoziati e previe consultazioni periodiche sul loro contenuto, campo di applicazione e probabile esito;
- j) riferisce al consiglio dei governatori in merito a eventuali azioni giudiziarie che coinvolgano la Fondazione.

Articolo 16

Finanziamento della Fondazione

1. I contributi sono versati su base volontaria, fatta salva la partecipazione al consiglio dei governatori.
2. La Fondazione è finanziata principalmente dai suoi membri. Il consiglio dei governatori, nel rispetto dell'equilibrio biregionale, può valutare altre modalità di finanziamento delle attività della Fondazione.
3. In casi specifici, previa notifica e consultazione del consiglio dei governatori per approvazione, la Fondazione è autorizzata a generare risorse supplementari tramite finanziamenti esterni di enti pubblici e privati, anche attraverso l'elaborazione di relazioni e analisi su richiesta. Tali risorse sono utilizzate esclusivamente per le attività della Fondazione.
4. La Repubblica federale di Germania fornisce, a proprie spese e nell'ambito del suo contributo finanziario alla Fondazione, locali opportunamente ammobiliati idonei all'utilizzazione da parte della Fondazione e ne assicura la manutenzione, i servizi e le misure di sicurezza.

Articolo 17

Audit e pubblicazione dei conti

1. Il consiglio dei governatori nomina revisori indipendenti incaricati di verificare i conti della Fondazione.
2. Il bilancio delle attività e delle passività, delle spese e delle entrate della Fondazione, certificato da revisori indipendenti, viene messo a disposizione dei membri quanto prima dopo la fine di ciascun esercizio finanziario, e comunque entro sei mesi da tale data, e sottoposto all'approvazione del consiglio dei governatori nella prima riunione successiva.
3. Viene pubblicata una sintesi dei conti e del bilancio verificati.

Articolo 18

Valutazione della Fondazione

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il direttore esecutivo presenta ogni quattro anni al consiglio dei governatori una relazione sulle attività della Fondazione. Il consiglio dei governatori valuta complessivamente tali attività e adotta qualsiasi decisione riguardante le attività future della Fondazione.

22.10.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/9

Articolo 19

Partenariati strategici

1. La Fondazione ha quattro partner strategici iniziali: da parte dell'UE, l'*Institut des Amériques* in Francia e la Regione Lombardia in Italia e, da parte dell'America latina e dei Caraibi, la *Fundación Global Democracia y Desarrollo* (FUNGLODE) nella Repubblica dominicana e la Commissione economica per l'America latina e i Caraibi (ECLAC) delle Nazioni Unite.
2. Per conseguire i propri obiettivi, la Fondazione UE-ALC può istituire in futuro partenariati strategici con organizzazioni intergovernative, Stati ed enti pubblici o privati di entrambe le regioni, sempre nel rispetto del principio di equilibrio biregionale.

Articolo 20

Privilegi e immunità

1. La natura e la personalità giuridica della Fondazione sono definite agli articoli 2 e 4.
2. Lo status, i privilegi e le immunità della Fondazione, del consiglio dei governatori, del presidente, del direttore esecutivo, dei membri del personale e dei rappresentanti dei membri nel territorio della Repubblica federale di Germania ai fini dell'esercizio delle loro funzioni sono disciplinati da un accordo relativo alla sede stipulato fra il governo della Repubblica federale di Germania e la Fondazione.
3. L'accordo relativo alla sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo è indipendente dal presente accordo.
4. La Fondazione può concludere con uno o più Stati dell'America latina e dei Caraibi e con gli Stati membri dell'UE altri accordi relativi a tali privilegi e immunità eventualmente necessari per il corretto funzionamento della Fondazione nei rispettivi territori, che dovranno essere approvati dal consiglio dei governatori.
5. Nell'ambito delle sue attività ufficiali, la Fondazione, i suoi attivi, le sue entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. La Fondazione non è esonerata dalla remunerazione di servizi resi.
6. Il direttore esecutivo e il personale della Fondazione sono esenti dalle imposte nazionali sugli stipendi ed emolumenti versati dalla Fondazione.
7. Per membri del personale della Fondazione si intendono tutti i membri del personale nominati dal direttore esecutivo, ad eccezione di quelli assunti in loco e retribuiti in base a tariffe orarie.

Articolo 21

Lingue della Fondazione

Le lingue di lavoro della Fondazione sono quelle utilizzate dal partenariato strategico tra l'America latina e i Caraibi e l'Unione europea dalla sua istituzione nel giugno 1999.

Articolo 22

Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia che possa sorgere tra le parti riguardo all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo e delle sue modifiche è oggetto di negoziati diretti tra loro ai fini di una rapida soluzione. Se non viene risolta in tal modo, la controversia è presentata per decisione al consiglio dei governatori.

L 288/10

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

22.10.2016

*Articolo 23***Modifiche**

1. Il presente accordo può essere modificato su iniziativa del consiglio dei governatori della Fondazione UE-ALC o su richiesta di una delle parti. Le proposte di modifica sono trasmesse al depositario, che provvede a notificarle a tutte le parti a fini di valutazione e di negoziazione.
2. Le modifiche sono adottate per consenso ed entrano in vigore trenta giorni dopo la data di ricevimento, da parte del depositario, dell'ultima notifica dell'avvenuto espletamento di tutte le formalità necessarie a tal fine.
3. Il depositario notifica a tutte le parti l'entrata in vigore delle modifiche.

*Articolo 24***Ratifica e adesione**

1. Il presente accordo è aperto alla firma di tutti gli Stati dell'America latina e dei Caraibi, degli Stati membri dell'UE e dell'UE, dal 25 ottobre 2016 alla data della sua entrata in vigore ed è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il depositario.
2. Il presente accordo resta aperto all'adesione da parte dell'UE, degli Stati dell'America latina e dei Caraibi e degli Stati membri dell'UE che non l'hanno firmato. I relativi strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

*Articolo 25***Entrata in vigore**

1. Il presente accordo entra in vigore trenta giorni dopo che otto parti di ciascuna regione, compresa la Repubblica federale di Germania e l'UE, hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica o di adesione presso il depositario. Per gli altri Stati dell'America latina e dei Caraibi e per gli Stati membri dell'UE, che depositano i loro strumenti di ratifica o di adesione dopo la data di entrata in vigore, il presente accordo entra in vigore trenta giorni dopo che tali Stati dell'America latina e dei Caraibi, nonché gli Stati membri dell'UE hanno depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione.
2. Il depositario notifica a tutte le parti il ricevimento degli strumenti di ratifica o di adesione e la data di entrata in vigore del presente accordo, in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

*Articolo 26***Durata e denuncia**

1. Il presente accordo ha durata indeterminata.
2. Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta indirizzata al depositario per via diplomatica. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo che è pervenuta la notifica.

*Articolo 27***Scioglimento e liquidazione**

1. La Fondazione è sciolta:
 - a) se tutti i suoi membri, o tutti tranne uno, hanno denunciato l'accordo oppure
 - b) se i suoi membri decidono di denunciarlo.

22.10.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/11

2. In caso di denuncia dell'accordo, la Fondazione continua a esistere soltanto ai fini della sua liquidazione. Le sue attività sono liquidate da curatori che procedono alla vendita delle attività della Fondazione e all'estinzione delle passività. Il saldo è ripartito tra i membri proporzionalmente ai rispettivi contributi.

Articolo 28

Depositario

Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente accordo.

Articolo 29

Riserve

1. Al momento della firma o della ratifica del presente accordo, o dell'adesione al medesimo, le parti possono formulare riserve e/o dichiarazioni in merito al suo testo a condizione che esse non siano incompatibili con l'oggetto e con le finalità dell'accordo stesso.

2. Le riserve e le dichiarazioni formulate sono comunicate al depositario, il quale le notifica alle altre parti dell'accordo.

Articolo 30

Disposizioni transitorie

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la fondazione transitoria istituita nel 2011 secondo il diritto della Repubblica federale di Germania conclude le proprie attività e viene sciolta. Le attività e le passività, le risorse, i fondi e altri obblighi contrattuali di tale fondazione sono trasferiti alla Fondazione UE-ALC istituita dal presente accordo. A tal fine, la fondazione UE-ALC e la fondazione transitoria concludono i necessari strumenti giuridici con la Repubblica federale di Germania e rispettano le pertinenti disposizioni giuridiche.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, croata, ceca, danese, neerlandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede, che sarà depositato negli archivi del Consiglio dell'Unione europea, il quale ne trasmetterà una copia certificata conforme a tutte le parti.

€ 2,00